

BANCA D'ITALIA

RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2004/39/CE (cd. MIFID)

REVISIONE DELLA DISCIPLINA SECONDARIA IN MATERIA DI INTERMEDIARI DEL MERCATO MOBILIARE

Il presente documento contiene:

- a) una revisione delle disposizioni in materia di deposito e sub-deposito dei beni della clientela (Regolamento della Banca d'Italia del 1° luglio 1998);*
- b) una revisione delle disposizioni per le SIM in materia di capitale minimo e operatività all'estero (Regolamento della Banca d'Italia del 4 agosto 2000).*

*Eventuali osservazioni, commenti e proposte possono essere trasmessi, entro il **27 agosto 2007** a:*

Banca d'Italia, Servizio Vigilanza sull'Intermediazione Finanziaria, Divisione Normativa, via Milano, 64, 00184 ROMA (una copia in formato elettronico dovrà essere contestualmente inviata all'indirizzo: vif.normativa@bancaditalia.it).

Documento per la consultazione

Luglio 2007

MODALITÀ DI DEPOSITO E SUBDEPOSITO DEI BENI DELLA CLIENTELA

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Premessa

Il presente Capitolo disciplina gli obblighi degli intermediari che, nella prestazione di servizi e attività di investimento, detengono beni della clientela (strumenti finanziari e disponibilità liquide).

Le soluzioni organizzative e procedurali – la cui definizione puntuale è rimessa agli intermediari – devono essere adeguate in relazione al tipo e all'entità delle attività svolte e alla natura della clientela e, più in generale, esse devono essere idonee a salvaguardare i diritti dei clienti sui beni affidati e la separazione patrimoniale (tra i patrimoni dei singoli clienti e tra questi e il patrimonio dell'intermediario). A tal fine, le soluzioni dovranno essere in linea anche con le altre disposizioni nazionali e gli standard internazionali in materia di custodia e amministrazione titoli e di gestione accentrata di strumenti finanziari.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dagli articoli 6, comma 1, lett. b), 21, 22 e 201, comma 12 del Testo Unico.

3. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si definiscono:

- “organismi di deposito centralizzato”: la Monte Titoli S.p.A. e gli altri organismi italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari;
- “depositari abilitati”: le banche centrali, le banche italiane e estere; le SIM e le imprese di investimento comunitarie che possono detenere strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela; altri soggetti abilitati all'attività di custodia di strumenti finanziari per conto di terzi;
- “fondi del mercato monetario riconosciuti”: si intendono gli organismi di investimento collettivo del risparmio rientranti nel campo di applicazione della direttiva 85/611/CEE ovvero quelli soggetti a vigilanza e autorizzati da un'autorità di vigilanza a norma del diritto nazionale di uno Stato membro dell'UE e che soddisfino le seguenti condizioni:
 - a) il loro obiettivo di investimento principale è quello di mantenere il valore del capitale iniziale investito, maggiorato dei proventi;

- b) ai fini del raggiungimento di tale obiettivo di investimento principale, investono esclusivamente in strumenti del mercato monetario di elevata qualità ⁽¹⁾ con una durata residua non superiore a 397 giorni, o aggiustamenti periodici del rendimento coerenti con tale durata e con una durata media ponderata di 60 giorni. Possono altresì raggiungere tale obiettivo investendo a titolo accessorio in depositi presso banche;
- c) rappresentano un investimento liquido, prevedendo il rimborso delle quote il giorno stesso della ricezione della richiesta o il giorno successivo;
- “intermediari”: le SIM, le SGR autorizzate a prestare il servizio di gestione di portafogli di cui all’art. 1, comma 5, lett. d), del Testo Unico, le banche italiane, gli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’art. 107 del T.U. bancario, le imprese di investimento e le banche extracomunitarie con succursali in Italia e gli agenti di cambio;
- “conto omnibus”: il conto aperto presso un depositario abilitato, intestato all’intermediario, in cui sono immessi strumenti finanziari di pertinenza di una pluralità dei clienti.

4. Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni si applicano agli intermediari che, in relazione alla prestazione di servizi o attività di investimento, detengono denaro o strumenti finanziari di pertinenza della clientela.

SEZIONE II DEPOSITO E SUB-DEPOSITO

1. Selezione dei depositari

Nel caso in cui i beni della clientela siano depositati (o sub-depositati) presso soggetti terzi, l’intermediario sceglie i depositari (o sub-depositari) sulla base delle competenze e della reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o regolamentari ovvero di prassi esistenti nel mercato in cui gli stessi operano. L’attività svolta dai depositari e sub-depositari va periodicamente monitorata, al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidabilità del servizio.

Se l’intermediario intende effettuare il deposito (sub-deposito) presso soggetti insediati in un paese il cui ordinamento disciplina la detenzione e custodia di strumenti finanziari e

⁽¹⁾ Uno strumento del mercato monetario è considerato di elevata qualità se tutte le agenzie di rating competenti che lo hanno valutato gli hanno assegnato la valutazione del merito di credito più elevata disponibile. Uno strumento che non sia stato valutato da nessuna agenzia di rating competente non è considerato di elevata qualità. Un’agenzia di rating è considerata competente se pubblica regolarmente e su base professionale valutazioni del merito di credito per i fondi del mercato monetario ed è un’agenzia esterna di valutazione del merito di credito (ECAI) riconosciuta dalla Banca d’Italia ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, della direttiva 2006/48/CE.

prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, l'intermediario è tenuto a depositare (sub-depositare) i beni presso soggetti regolamentati e vigilati.

L'intermediario può depositare (sub-depositare) i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano per iscritto all'intermediario di depositarli presso quel soggetto; ovvero
- b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

2. Evidenze presso l'intermediario e selezione dei depositari (sub-depositari).

Presso l'intermediario devono essere istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari e del denaro dei clienti detenuti.

Tali evidenze devono essere relative a ciascun cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e indicare il depositario (o sub-depositario) dei beni medesimi.

Le evidenze devono essere aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter ricostruire in qualsiasi momento con certezza la posizione di ciascun cliente. Esse devono essere regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliere – con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) prodotti dai depositari (o sub-depositari) ovvero con gli strumenti finanziari per i quali l'intermediario presta il servizio accessorio di custodia e amministrazione.

Nelle evidenze dell'intermediario devono essere indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni di pertinenza della clientela, la data dell'operazione, la data del regolamento previsto dal contratto e la data dell'effettivo regolamento.

L'intermediario deve evitare compensazioni tra le posizioni (sia in denaro sia in titoli) dei singoli clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, particolare cura dovrà essere prestata affinché le posizioni di ciascun cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente distinte in modo tale da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relativi ad operazioni poste in essere per conto dei differenti clienti o per conto dell'intermediario medesimo.

3. Operazioni di finanziamento

L'intermediario non potrà in nessun caso utilizzare (per esempio nel caso di insufficienti disponibilità nel conto di un cliente) le somme o gli strumenti finanziari detenuti per conto di altri clienti. Resta ferma la possibilità per l'intermediario di concedere al cliente l'eventuale finanziamento – che dovrà essere prontamente rilevato nella contabilità aziendale – necessario per la conclusione delle operazioni.

Gli intermediari non possono utilizzare nell'interesse proprio o di terzi le somme e gli strumenti finanziari di pertinenza dei clienti, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di questi ultimi.

In particolare, gli strumenti finanziari della clientela non possono essere utilizzati dall'intermediario se non sulla base di un contratto scritto con il cliente titolare dei beni. Nel contratto devono essere indicate le controparti, le caratteristiche delle operazioni che possono essere poste in essere, le garanzie fornite, nonché la responsabilità delle parti coinvolte nelle operazioni. La stipula di un contratto scritto non è obbligatoria nel caso di clienti professionali.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del cliente siano depositati presso terzi in conti omnibus, l'utilizzo degli strumenti nell'interesse proprio o di terzi (es. nell'ambito di operazioni non coperte dalla relativa provvista) è subordinato:

- a) all'acquisizione da parte dell'intermediario del preventivo consenso scritto di tutti i clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus; l'acquisizione del consenso scritto non è obbligatoria nel caso di conti omnibus intestati esclusivamente a clienti professionali;
- b) all'adozione da parte dell'intermediario di idonee misure volte ad assicurare che i beni immessi in conti omnibus siano utilizzati secondo le modalità previste dal contratto con il cliente che ha conferito il consenso scritto.

Le singole operazioni concluse e la relativa remunerazione dovranno essere rese note al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

4. Deposito delle disponibilità liquide consegnate all'intermediario

Le SIM, le SGR, le imprese di investimento extracomunitarie e gli agenti di cambio depositano, entro il giorno lavorativo successivo alla loro ricezione, le disponibilità liquide ricevute dalla clientela presso una banca centrale o una banca in conti intestati agli intermediari depositanti con l'indicazione che si tratta di beni di terzi; detti conti sono tenuti distinti da quelli degli intermediari medesimi. Le disponibilità liquide possono essere anche investite, previo consenso scritto del cliente interessato, in quote di fondi del mercato monetario riconosciuti, depositate in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi.

Il contratto con il cliente deve prevedere se le disponibilità liquide depositate sono fruttifere di interessi. In particolare, dal contratto deve risultare se l'intermediario:

- retrocede gli interessi nella stessa misura percepita dal terzo depositario;
- retrocede gli interessi in misura forfettaria pari a quanto mediamente percepito dal depositario;
- corrisponde interessi in misura disforme rispetto a quella corrisposta dal depositario;
- non corrisponde interessi sulle somme liquide connesse all'espletamento degli incarichi.

Gli interessi maturati sui conti di terzi devono risultare da separate evidenze e devono essere tenuti distinti da quelli percepiti sulle disponibilità liquide depositate sui conti di proprietà dell'intermediario.

Il deposito non è richiesto qualora l'esecuzione dell'incarico preveda la consegna materiale delle somme ricevute dal cliente e tale consegna sia imminente in relazione alla natura dell'incarico da espletare.

5. Sub-deposito degli strumenti finanziari della clientela

Ferma restando la responsabilità dell'intermediario nei confronti del cliente, ove quest'ultimo dia la propria approvazione per iscritto, gli strumenti finanziari possono essere sub-depositati presso:

- organismi di deposito centralizzato;
- altri depositari abilitati. Al cliente devono essere indicati i soggetti presso i quali sono sub-depositati gli strumenti finanziari, nonché l'eventuale appartenenza degli stessi al medesimo gruppo dell'intermediario e la loro nazionalità ⁽²⁾.

In ciascun conto di deposito acceso presso l'intermediario è riportata la denominazione del sub-depositario. Presso quest'ultimo gli strumenti finanziari della clientela sono tenuti in conti intestati all'intermediario depositante, con l'indicazione che si tratta di beni di terzi. Tali conti sono tenuti distinti da quelli dell'intermediario depositante accesi presso il medesimo sub-depositario.

I contratti stipulati con i sub-depositari sono conservati presso l'intermediario depositante.

6. Intermediari che non possono detenere beni della clientela

L'intermediario che non può detenere, neanche in via temporanea, strumenti finanziari e disponibilità liquide della clientela, adotta schemi operativi che assicurino il rispetto di tale divieto nella prestazione dei servizi cui è abilitato.

È coerente con il richiamato divieto l'adozione di un modulo operativo nel quale sia previsto che il cliente:

- a) apra, a proprio nome, un conto euro e un conto titoli presso una banca, dedicati esclusivamente al compimento delle operazioni connesse con la prestazione dei servizi di investimento da parte dell'intermediario;
- b) fornisca le disponibilità necessarie per la prestazione dei servizi di investimento;
- c) rilasci all'intermediario una delega a movimentare i citati conti solo a fronte di specifici ordini impartiti dal cliente medesimo ovvero, nel caso di gestioni patrimoniali, nell'ambito del mandato gestorio;

² L'eventuale modifica del sub-depositario è resa nota al cliente con apposita comunicazione o nell'ambito della rendicontazione periodicamente fornita allo stesso.

- d) possa disporre dei valori presenti nei conti dandone informazione all'intermediario, ad eccezione di quelli necessari al regolamento degli ordini in corso di esecuzione.

Inoltre, la banca presso cui sono accessi i predetti conti dovrà essere impegnata contrattualmente ad accertarsi che ogni operazione che interessa il conto titoli trovi contropartita nel conto euro e viceversa ⁽³⁾, ad eccezione del caso in cui il cliente, con uno specifico ordine impartito all'intermediario e reso noto anche alla banca, disponga altrimenti.

Infine, qualora il cliente intenda estinguere i conti o prelevare parte dei valori depositati, l'intermediario provvede a garantire alla banca l'inesistenza di operazioni già disposte e in fase di liquidazione.

Resta salva la possibilità per l'intermediario di adottare schemi operativi diversi da quello prospettato. In tal caso gli stessi dovranno essere preventivamente comunicati alla Banca d'Italia.

7. Agenti di cambio

Gli agenti di cambio che nello svolgimento della propria attività detengono valori della clientela:

- a) inviano alla Banca d'Italia, nei termini e con le modalità dalla stessa determinati, le informazioni indicate in allegato relative ai valori della clientela;
- b) incaricano una società di revisione contabile iscritta nell'apposito albo tenuto dalla Consob di accertare, con cadenza almeno trimestrale, che sia assicurato il rispetto delle disposizioni contenute nel presente Capitolo. A tal fine, la società di revisione provvede a riscontrare, anche sulla base degli estratti conto emessi dai depositari o subdepositari, la consistenza delle posizioni dei singoli clienti. Copia del contratto con cui l'agente di cambio conferisce l'incarico è inviato alla Banca d'Italia entro 30 giorni dalla stipula.

Gli agenti di cambio che non intendono detenere neanche in via temporanea disponibilità liquide e strumenti finanziari della clientela si attengono alle disposizioni di cui al paragrafo 6. A essi non si applicano le disposizioni previste dalle precedenti lettere a) e b).

³ Resta ferma la possibilità di movimentare un singolo conto nelle ipotesi in cui lo impongano le caratteristiche tecniche delle operazioni poste in essere (ad esempio il deposito di margini).

**BENI DELLA CLIENTELA
DETENUTI DAGLI AGENTI DI CAMBIO**

INFORMAZIONI DA INVIARE PERIODICAMENTE ALLA BANCA D'ITALIA

Servizio di negoziazione per conto terzi:	
<i>Voce</i>	
1–	numero di contratti in essere
2–	strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
2.a–	di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
3–	strumenti finanziari di terzi presso terzi
3.a–	di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
4–	disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
5–	disponibilità liquide di terzi presso terzi
5.a–	di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
Servizio di gestione:	
6–	numero di contratti in essere
7–	strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
7.a–	di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
8–	strumenti finanziari di terzi presso terzi
8.a–	di cui utilizzati per disposizione del cliente in operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
9–	disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
10–	disponibilità liquide di terzi presso terzi
10.a–	di cui rivenienti da operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli
Servizio di raccolta ordini:	
11–	numero di contratti in essere
12–	strumenti finanziari di terzi presso l'agente di cambio
13–	strumenti finanziari di terzi presso terzi
14–	disponibilità liquide di terzi transitoriamente presso l'agente di cambio
15–	disponibilità liquide di terzi presso terzi

Le informazioni vanno ripartite in funzione dei criteri di classificazione seguenti:

- a) con riferimento ai clienti depositanti, per i titoli o valori vanno indicati:
- la natura del soggetto (banche, SIM, imprese, famiglie, ecc.);

- la residenza (nazionale o estera);
- b) con riferimento alle controparti di mercato delle operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli effettuate per conto della clientela (sottovoci contrassegnate dalla lettera a) vanno indicate:
 - la natura della controparte (banche, SIM, imprese di investimento, ecc.);
 - la residenza (nazionale o estera);
- c) con riferimento agli strumenti finanziari della clientela vanno indicati:
 - il tipo di strumento (obbligazioni, azioni, strumenti derivati, ecc.);
 - la categoria dell'emittente (Stati, banche, imprese, ecc.);
- d) con riferimento ai soggetti terzi depositari dei titoli o dei valori va indicata la natura del soggetto (banche o imprese di investimento italiane, comunitarie o extracomunitarie, organismi di deposito centralizzati, ecc.).

CAPITALE MINIMO

1. Premessa

La dotazione di capitale minima delle SIM è commisurata alla tipologia di servizio o attività di investimento svolti.

2. Fonti normative

Art. 19, comma 1, lett. d), del Testo Unico.

3. Definizioni

Ai fini del presente capitolo si definisce “capitale versato” l’ammontare versato dai soci a fronte della sottoscrizione di azioni, esclusi eventuali sovrapprezzi rispetto al valore nominale.

4. Disciplina del capitale minimo

Gli importi minimi del capitale versato delle SIM sono così fissati:

- I) 120.000 euro per le SIM che intendono prestare esclusivamente il servizio di consulenza in materia di investimenti a condizione che:
 - 1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;
 - 2. non assumano rischi in proprio ⁽¹⁾.Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM;
- II) 385.000 euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi di:
 - a) collocamento di strumenti finanziari senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell’emittente;
 - b) gestione di portafogli;
 - c) ricezione e trasmissione di ordini;

¹ Configura assunzione di rischi in proprio anche la prestazione del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un’operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento.

a condizione che:

1. non detengano, neanche in via temporanea, disponibilità liquide e strumenti finanziari di pertinenza della clientela;
2. non assumano rischi in proprio ⁽²⁾.

Tali limitazioni devono essere espressamente previste nello statuto delle SIM;

III) 1 milione di euro per le SIM che intendono prestare, anche congiuntamente, i servizi:

- a) previsti nei punti I) e II), in mancanza delle condizioni ivi indicate;
- b) di sottoscrizione e/o collocamento di strumenti finanziari con assunzione a fermo ovvero con assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente;
- c) di negoziazione per conto proprio;
- d) di esecuzione di ordini per conto dei clienti;
- e) di gestione di sistemi multilaterali di negoziazione.

Nelle ipotesi di società già operanti che avendo modificato il proprio oggetto sociale intendano essere autorizzate alla prestazione di servizi di investimento, o di SIM già autorizzate che intendano prestare servizi di investimento per i quali sia previsto un importo minimo del capitale versato superiore, ai fini del calcolo degli importi minimi sopra indicati, si tiene conto anche delle riserve risultanti dall'ultimo bilancio approvato che per legge o per statuto siano indisponibili.

Le SIM verificano costantemente il mantenimento degli importi minimi di capitale sopra indicati, tenendo anche conto delle riserve indisponibili. Qualora in conseguenza di perdite tali importi minimi risultino intaccati, le SIM provvedono tempestivamente al loro reintegro.

² Configura assunzione di rischi in proprio anche la prestazione del servizio accessorio di concessione di finanziamenti agli investitori per consentire loro di effettuare un'operazione relativa a strumenti finanziari, nella quale interviene il soggetto che concede il finanziamento.

OPERATIVITÀ ALL'ESTERO

SEZIONE I DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Definizioni

Ai fini del presente Capitolo si definiscono:

- “direttiva”, la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 aprile 2004;
- “punto di contatto”, l'autorità competente del paese ospitante designata a svolgere le funzioni di punto di contatto ai sensi dell'art. 56, comma 1, della direttiva;
- “servizi ammessi al mutuo riconoscimento”, i servizi e le attività di cui alle sezioni A e B della tabella allegata al Testo Unico, autorizzati nello Stato comunitario di origine;
- “agente collegato”, la persona fisica o giuridica che, sotto la piena e incondizionata responsabilità di una sola impresa di investimento per conto della quale opera, promuove i servizi di investimento e/o servizi accessori presso clienti o potenziali clienti, riceve e trasmette le istruzioni o gli ordini dei clienti riguardanti servizi di investimento o strumenti finanziari, colloca strumenti finanziari e/o presta consulenza ai clienti o potenziali clienti rispetto a detti strumenti o servizi finanziari;
- “succursale”, una sede che costituisce parte, sprovvista di personalità giuridica, di una SIM e che effettua direttamente, in tutto o in parte, le attività della SIM.
È assimilata alla succursale l'ipotesi in cui la SIM operi all'estero avvalendosi di agenti collegati stabiliti in uno Stato comunitario diverso dall'Italia;
- “prestazione di servizi senza stabilimento”, la prestazione di servizi o attività di investimento e di servizi accessori nel territorio di uno Stato estero in assenza di succursali.
Non costituisce prestazione di servizi senza stabilimento l'attività pubblicitaria realizzata nel rispetto dell'art. 32 del Testo Unico e delle relative disposizioni di attuazione;
- “libera prestazione di servizi”, lo svolgimento dei servizi ammessi al mutuo riconoscimento nel territorio di uno Stato appartenente all'UE, effettuato con le modalità della prestazione di servizi senza stabilimento;

- “ufficio di rappresentanza”, una struttura che una SIM utilizza esclusivamente per svolgere attività di studio dei mercati nonché altre attività non riconducibili a quelle normalmente svolte da una SIM.

2. Fonti normative

La materia è disciplinata dall’art. 26 del Testo Unico.

3. Responsabile del procedimento amministrativo

Responsabile dei procedimenti amministrativi previsti nel presente Capitolo è il Servizio Vigilanza sull’Intermediazione Finanziaria.

SEZIONE II *OPERATIVITÀ ALL’ESTERO DELLE SIM ITALIANE*

1. Stabilimento di succursali in Stati dell’UE

1.1 Primo insediamento di una succursale

Condizione necessaria perché una SIM possa stabilire una propria succursale in un altro Stato comunitario per la prestazione di servizi e attività ammessi al mutuo riconoscimento, è il ricevimento da parte della Banca d’Italia di una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato membro dell’UE nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
- 2) un programma di attività, nel quale sono indicati i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che la SIM intende svolgere nel Paese ospitante, nonché l’intenzione di avvalersi di agenti collegati;
- 3) la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi e l’impatto dell’iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM);
- 4) il recapito della succursale nello Stato ospitante, ovvero della sede principale (qualora la succursale si articoli in più sedi di attività);
- 5) i nominativi dei dirigenti responsabili della succursale.

Entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d’Italia provvede a effettuare la relativa notifica al punto di contatto del paese ospitante. La Banca d’Italia comunica altresì al punto di contatto del paese ospitante precisazioni in ordine al sistema di indennizzo riconosciuto ai sensi dell’art. 59 del Testo Unico che garantisce i diritti dei clienti della succursale.

Dell’avvenuta notifica al punto di contatto del paese ospitante è data comunicazione alla SIM interessata.

La SIM può stabilire la succursale e iniziare l'operatività dopo aver ricevuto apposita comunicazione da parte dell'autorità competente del paese ospitante ovvero quando siano trascorsi 60 giorni dal momento in cui tale autorità ha ricevuto la notifica riguardante lo stabilimento della succursale.

La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio e la cessazione dell'attività della succursale.

1.2 Istruttoria e termini

La Banca d'Italia, entro 60 dalla ricezione della comunicazione preventiva ⁽³⁾, può rifiutare di effettuare la notifica al punto di contatto dello Stato ospitante per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM ⁽⁴⁾. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che la SIM può incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero ⁽⁵⁾.

La Banca d'Italia comunica alla SIM i motivi del rifiuto della notifica.

1.3 Modifiche delle informazioni comunicate

La SIM comunica alla Banca d'Italia ogni modifica delle informazioni di cui al paragrafo 1.1, punti 2), 3), 4) e 5) della presente sezione almeno 30 giorni prima di procedere alla modifica.

La Banca d'Italia provvede, entro 30 giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, a effettuare la relativa comunicazione al punto di contatto del paese ospitante e ne informa la SIM.

Qualora la Banca d'Italia rifiuti di effettuare la notifica di cui al precedente capoverso, la stessa comunica – entro 30 giorni dalla ricezione della richiamata comunicazione – le motivazioni del rifiuto alla SIM interessata.

2. Prestazione in altri Stati dell'UE di servizi e attività senza stabilimento di succursali

2.1 Comunicazione preventiva

⁽³⁾ La comunicazione si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia ovvero nel giorno in cui è pervenuta alla Banca d'Italia, se spedita per raccomandata a.r.

⁽⁴⁾ Ove la SIM appartenga a un gruppo bancario si tiene conto anche della situazione tecnico-organizzativo del gruppo.

⁽⁵⁾ Per le ipotesi di sospensione e interruzione del termine di 90 giorni di cui al par. 1.1 della presente Sezione, cfr. art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 27 giugno 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006, n. 162).

La SIM che intende operare per la prima volta in un altro Stato comunitario senza stabilimento di succursali, invia alla Banca d'Italia una comunicazione preventiva contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;
- 2) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi ammessi al mutuo riconoscimento che la SIM intende svolgere nel paese ospitante;
- 3) le modalità con le quali la SIM intende operare ⁽⁶⁾.

La comunicazione preventiva è inviata alla Banca d'Italia almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione, la Banca d'Italia provvede a effettuare la relativa notifica al punto di contatto del paese ospitante ⁽⁷⁾.

Dell'avvenuta notifica al punto di contatto del paese ospitante è data comunicazione alla SIM interessata.

2.2 Modifiche delle informazioni comunicate

La SIM comunica alla Banca d'Italia ogni modifica del contenuto delle informazioni di cui al paragrafo 2.1, punti 2) e 3), della presente sezione, almeno 30 giorni prima di procedere al cambiamento.

La Banca d'Italia comunica la modifica al punto di contatto del paese ospitante.

3. Stabilimento di succursali in Stati extracomunitari

3.1 Richiesta di autorizzazione

La SIM può stabilire succursali in paesi extracomunitari, previa autorizzazione della Banca d'Italia, nel rispetto delle disposizioni vigenti nel paese ospitante.

La SIM presenta alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato estero nel cui territorio la SIM intende stabilire una succursale;
- 2) l'inquadramento dell'iniziativa nella complessiva strategia di espansione sull'estero della SIM;

⁽⁶⁾ La SIM autorizzata alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione che intende consentire l'accesso remoto al sistema di negoziazione a soggetti insediati in altri Paesi dell'Unione europea, illustra le soluzioni operative che intende adottare a tal fine.

⁽⁷⁾ Per le ipotesi di sospensione e interruzione del termine di 90 giorni di cui al par. 1.1 della presente Sezione, cfr. art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 27 giugno 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006, n. 162).

- 3) l'attività che la SIM intende effettuare nello Stato ospitante, la struttura organizzativa che assumerà la succursale (organigramma, risorse umane, sistemi informativi), e l'impatto dell'iniziativa sulla struttura organizzativa della SIM;
- 4) il recapito della succursale nello Stato estero, ovvero della sede principale qualora la succursale si articoli in più sedi di attività, dove possono essere richiesti i documenti;
- 5) i nominativi e un *curriculum* informativo dei dirigenti responsabili della succursale;
- 6) l'ammontare del fondo di dotazione della succursale, ove richiesto.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 90 giorni dalla ricezione della comunicazione ⁽⁸⁾. La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente del paese estero.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) esistenza, nel paese di insediamento, di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello Stato estero volte, tra l'altro, ad agevolare l'accesso alle informazioni da parte della Banca d'Italia e della Consob anche attraverso l'espletamento di controlli *in loco*;
- c) possibilità di agevole accesso, da parte della casa madre, alle informazioni della succursale;
- d) adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economia e patrimoniale della SIM ⁽⁹⁾. Le valutazioni in materia di organizzazione tengono conto delle maggiori difficoltà che le SIM possono incontrare nel garantire l'efficacia dei controlli interni su una succursale all'estero.

La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata i motivi per il mancato rilascio dell'autorizzazione.

La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'effettivo inizio dell'attività della succursale.

La Banca d'Italia comunica alla Consob le autorizzazioni rilasciate.

3.2 Modifiche delle informazioni comunicate

La SIM comunica preventivamente alla Banca d'Italia ogni modifica che intende apportare alle informazioni di cui al paragrafo 3.1, punti 3), 4) e 5) della presente Sezione.

⁽⁸⁾ La domanda si intende ricevuta nel giorno in cui è stata consegnata direttamente alla Banca d'Italia, ovvero nel giorno in cui è ricevuta dalla medesima se è stata spedita per raccomandata a.r.

Per le ipotesi di sospensione e interruzione del termine di 90 giorni di cui al par. 1.1 della presente Sezione, cfr. art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 27 giugno 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006, n. 162).

⁽⁹⁾ Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico – organizzativa del gruppo di appartenenza.

La SIM può dare attuazione alle modifiche comunicate trascorsi 60 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Banca d'Italia.

4. Prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari

4.1 Richiesta di autorizzazione

La SIM può operare in un paese extracomunitario senza stabilimento di succursali previa autorizzazione rilasciata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob, e nel rispetto delle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.

Le SIM presentano alla Banca d'Italia una domanda di autorizzazione contenente le seguenti informazioni:

- 1) lo Stato in cui la SIM intende esercitare la propria attività;
- 2) un programma di attività nel quale sono indicati i servizi che la SIM intende prestare nel Paese ospitante;
- 3) le modalità con le quali la SIM intende operare ⁽¹⁰⁾.

La Banca d'Italia rilascia l'autorizzazione entro il termine di 60 giorni dalla ricezione della comunicazione. La Banca d'Italia può richiedere un parere sull'iniziativa all'autorità competente del paese estero ⁽¹¹⁾.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) esistenza nel paese ospitante di una legislazione e di un sistema di vigilanza adeguati;
- b) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello stato estero.

La Banca d'Italia non rilascia l'autorizzazione alla prestazione di servizi senza stabilimento in Stati extracomunitari quando non ricorrano le condizioni richiamate al precedente capoverso e per motivi attinenti all'adeguatezza della struttura organizzativa e della situazione finanziaria, economica e patrimoniale della SIM ⁽¹²⁾.

La Banca d'Italia comunica alla SIM interessata gli aspetti tecnici che motivano il mancato rilascio dell'autorizzazione.

⁽¹⁰⁾ La SIM autorizzata alla gestione di sistemi multilaterali di negoziazione che intende consentire l'accesso remoto al sistema di negoziazione a soggetti insediati in altri paesi extracomunitari, illustra le soluzioni operative che intende adottare per la realizzazione dell'accesso remoto.

⁽¹¹⁾ Per le ipotesi di sospensione e interruzione del termine di 90 giorni di cui al par. 1.1 della presente Sezione, cfr. art. 8 del Regolamento della Banca d'Italia del 27 giugno 2006 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 luglio 2006, n. 162).

⁽¹²⁾ Ove la SIM appartenga a gruppi bancari si tiene conto anche della situazione tecnico – organizzativa del gruppo di appartenenza.

5. Svolgimento in altri Stati dell'UE di attività diverse da quelle previste dalla direttiva

Le SIM possono svolgere in altri Stati dell'UE attività diverse da quelle previste dalla direttiva con o senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia, sentita la Consob. Lo svolgimento di tali attività è sottoposto alle disposizioni vigenti nell'ordinamento del Paese ospitante.

Il rilascio dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia è subordinato alle seguenti condizioni:

- a) esistenza di apposite intese di collaborazione tra la Banca d'Italia e la Consob e le competenti autorità dello stato estero;
- b) possibilità di agevolare accesso, da parte della casa madre, alle informazioni presso la succursale.

Si applicano:

- i paragrafi 3.1 e 3.2 del presente Capitolo ove la SIM intenda svolgere le attività con stabilimento di succursali;
- i paragrafi 4.1 e 4.2 del presente Capitolo ove la SIM intenda svolgere le attività senza stabilimento.

6. Uffici di rappresentanza all'estero

La SIM può aprire in altri Stati dell'UE e in Stati extracomunitari uffici di rappresentanza.

L'apertura di uffici di rappresentanza all'estero è sottoposta alle procedure previste dall'autorità competente del paese ospitante.

La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia l'inizio dell'attività dell'ufficio di rappresentanza indicando lo Stato estero di insediamento, il recapito dell'ufficio e l'attività svolta dallo stesso.

La SIM comunica tempestivamente alla Banca d'Italia la cessazione dell'ufficio di rappresentanza.